



IL TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE TERZA - PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott.ssa Ester Russo

Presidente

Dott. Carlo Bianconi

Giudice Relatore Estensore

Dott. Marco Molaro

Giudice

all'esito dell'istruttoria del procedimento unitario;

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti:

- del **Trust** [REDACTED] con sede in [REDACTED], in persona del *trustee* ovvero
- del **trustee** stesso nella sua qualità (previa nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c.), [REDACTED]
[REDACTED],
nominato nella funzione con ordinanza in data 27 marzo 2018;

sentito il Giudice relatore e le parti;

a scioglimento della riserva assunta;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Preliminamente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che: *“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esauriva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento”*

giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”

Ciò detto, si osserva quanto segue.

La controversia prende le mosse dalla complessa vicenda relativa alla stipula, nell’anno 2005, di un *trust*.

Si ripercorrono in questa sede gli snodi salienti e non contestati.

L’11.3.2005 venne negoziato il *Trust* [] (d’ora in poi: “il *Trust*”): vedi allegato *sub 1* al ricorso introduttivo.

Il disponente [] era accomandatario della []
[] . in liquidazione.

Con il negozio in parola, il [] istituiva un *trust*: i) autodichiarato; ii) per beneficiari; iii) assoggettato alla *Jersey Law*.

Il presupposto/premessa dell’atto (ossia l’intendimento del *settlor*) era il seguente:

- di essere ragionevolmente certo che la *Società* soddisfi con il patrimonio sociale tutti i creditori della *Società* (di seguito i “*Creditori*”) entro le ore 24 del giorno 31 dicembre 2008 (di seguito la “*Data di liquidazione*”) alla sola condizione che nessuno di loro eserciti azioni giudiziarie o extragiudiziarie nei confronti della *Società*, del liquidatore, degli amministratori passati e dei soci accomandatari;
- che intende inizialmente destinare il patrimonio personale infraindicato per rassicurare i *Creditori* che le loro ragioni creditorie eventualmente insoddisfatte alla *Data di liquidazione* possano essere totalmente soddisfatte con la liquidazione di tale patrimonio;

La finalità del *Trust*:

art. 4. Finalità del Trust

A. Il *Trust* ha la finalità di favorire una liquidazione armonica della *Società* prevenendo azioni giudiziarie e procedure concorsuali ed in particolare si propone:

- (i) fino alla *Data di liquidazione*, di rassicurare i *Beneficiari Potenziali*, che vi sono beni destinati alla soddisfazione dei loro crediti nei confronti della *Società*;
- (ii) dal giorno successivo alla *Data di liquidazione*, di soddisfare, utilizzando i *Beni in Trust*, ciascun *Beneficiario* del suo credito nei confronti della *Società*, surrogandosi nella sua posizione nei confronti della *Società* in modo che tale credito rientri nei *Beni in Trust*;

I beneficiari del *Trust*:

art. 3. Individuazione dei *Beneficiari potenziali*, dei *Beneficiari* e del *Beneficiario finale* del *Trust*

- A. Fino alla *Data di liquidazione*, *Beneficiari potenziali* sono i *Creditori*.
- B. Alle ore 00:00 del giorno successivo alla *Data di liquidazione*, i *Beneficiari potenziali* assumono la posizione di *Beneficiari del Trust* ciascuno in misura corrispondente al suo credito nei confronti della *Società*.
- C. Chiunque fra i *Creditori* eserciti azioni giudiziarie o extra-giudiziarie nei confronti della società, del liquidatore, degli amministratori passati o dei soci accomandatari, allo scopo di soddisfare il proprio credito, perderà la posizione di *Beneficiario Potenziale* o di *Beneficiario*.
- D. Ad ogni fine ed effetto la perdita della posizione di *Creditore* comporterà di diritto la perdita della posizione di *Beneficiario Potenziale* o di *Beneficiario*.
- E. Il *Disponente* è *Beneficiario finale* dei *beni in Trust* una volta soddisfatti i *Beneficiari* o qualora non vi siano più *Beneficiari potenziali*.

L'atto istitutivo, in buona sostanza, individuava dei soggetti – agevolmente identificabili come gli appartenenti alla categoria (peraltro chiusa) dei creditori della [REDACTED] – ai quali erano attribuiti diritti ed aspettative nei confronti del *trustee*:

- sia in una prima fase (“statica”, in cui il [REDACTED] aveva il precipuo compito – *enforceable* dai “*beneficiari potenziali*”, ai quali l'art. 17 dell'allegato A all'atto istitutivo attribuisce anche il potere di chiedere la revoca giudiziale del *trustee* – di custodire e preservare i beni e il divieto di alienarli);
- sia in una seconda fase successiva al 31.12.2008 (“dinamica”, in cui il *trustee* subentrato al disponente aveva il compito di liquidare il patrimonio e di pagare i creditori).

La società non pagò i suoi creditori: anzi, essa fu assoggettata a fallimento nell'anno 2014 (procedura chiusa il 16.1.2025).

I beni del *Trust* furono venduti dal *trustee* poi subentrato ([REDACTED] nel gennaio 2024, per un ricavo complessivo di 282.307,00.

I creditori insoddisfatti dalla società fallita (ventidue soggetti) vantavano pretese per oltre € 1,5Mln.

Il *trustee* inviava ai beneficiari una proposta di ripartizione delle somme fondata su di un criterio squisitamente proporzionale.

Il ricorrente, [REDACTED]

assumeva di essere creditore del *Trust* per € 560.952,00 (e non, come indicato dal *trustee*, per € 203.136,13).

Il *trustee* liquidava, come detto, i beni del Trust ricavando € 282.307,00.

L'indebitamento complessivo ammontava ad € 1.585.819,52 secondo lo stesso *trustee* (ad € 1.943.635,39, secondo il ricorrente).

In ogni caso, secondo il ricorrente, il *Trust* si troverebbe in evidente stato di insolvenza e sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).

Il ricorrente segnalava poi alcune criticità nelle operazioni di liquidazione, in particolare:

- come detto, rilevava un maggiore ammontare del proprio credito, rispetto a quanto eccepito dal *trustee* (€ 560.952,00 invece che € 203.136,13);
 - insisteva sul riconoscimento del privilegio *ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2 c.c.*, la cui operatività il *trustee* negava (ritenendo, a monte, di dover procedere ad un pagamento proporzionale dei beneficiari).

Chiedeva quindi l'apertura della procedura: essa garantirebbe il rispetto dei principi concorsuali e la gestione dell'attivo da parte di un liquidatore terzo a tutela di tutti i creditori.

Sosteneva *funditus*, con richiami dottrinali (in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici), la ammissibilità di una liquidazione controllata del *trust* e/o del *trustee*.

Evidenziava, infine, un potenziale conflitto di interessi del *trustee* chiedendo quindi la nomina di un curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.* per tutelare la massa dei creditori.

si costituiva, eccependo, in estrema sintesi:

- il difetto di interesse ad agire, posto che la liquidazione del *trust fund* era già completata;
 - il difetto di legittimazione passiva in capo al *Trust*, privo di soggettività;
 - l'impossibilità di aprire la procedura di liquidazione controllata nei confronti del *trustee* per obbligazioni non contratte da questi;
 - l'inconfigurabilità di un sovraindebitamento del *trustee*;

- la correttezza dell'individuazione dell'ammontare del credito del ricorrente e della regola distributiva proporzionale; la prescrizione della pretesa del ricorrente;
- la superfluità della nomina di un curatore speciale.

Soggiungeva inoltre – fatto pacifico e comunque documentato – come la validità e la efficacia del *Trust* fosse stata accertata da ben due sentenze passate in giudicato, che avevano respinto alcune domande volte ad infirmarle: Trib. Reggio Emilia, 29 agosto 2011, n. 1337, est. Fanticini (doc. 2), e Trib. Modena, 26 aprile 2023, n. 690, est. Cifarelli (doc. 3).

Le parti scambiavano ulteriori memorie illustrate, anche alla luce del quesito formulato dal Giudice relatore nel decreto 14.10.2025.

Con tale provvedimento, il Giudice relatore chiedeva chiarimenti sulle seguenti circostanze:

- se l'odierno ricorrente, pacificamente beneficiario del *Trust*, avesse insinuato il proprio credito (o parte di esso) al fallimento della società | [REDACTED] e/o del disponente;
- se e in che misura il predetto credito fosse stato ammesso;
- se il creditore avesse beneficiato di riparti;
- se la società e/o il socio avessero beneficiato di esdebitazione;

riteneva altresì opportuno invitare le parti a prendere posizione, ciascuna dal proprio angolo visuale, in relazione alla questione avente ad oggetto gli effetti, sulla posizione particolare dell'odierno ricorrente, di quanto affermato dalla sentenza (oggi irretrattabile) del Tribunale di Modena – doc. 3 convenuto – al “Capo C” della pronuncia (vedi *infra*); riteneva infine opportuno invitare le parti a prendere posizione, ciascuna dal proprio angolo visuale, in relazione alla questione giuridica avente ad oggetto il seguente dubbio interpretativo: “*se il beneficiario di un trust possa agire in executiviis contro (e quindi domandare la liquidazione controllata de) il trustee per soddisfare il proprio credito “originario” (e non quello eventualmente contratto dal trustee nella qualità) aggredendo il patrimonio conferito nel trust*”.

Si passano ora in rassegna le questioni giuridiche da affrontarsi, secondo il loro ordine logico-processuale, sottolineando sin da ora come, in linea generale, il Tribunale chiamato ad aprire una liquidazione controllata debba accertare, normalmente, i seguenti profili: i) legittimazione del creditore; ii) assoggettabilità del debitore alla procedura in parola, sia dal

punto soggettivo che oggettivo; iii) superamento della soglia debitoria minima complessiva quanto ai debiti scaduti (€ 50mila).

Orbene, nel caso in esame, le questioni da dirimere sono le seguenti:

- interesse ad agire del ricorrente *ex art. 100 c.p.c.;*
- astratta assoggettabilità a liquidazione controllata del *Trust*;
- astratta assoggettabilità a liquidazione controllata del *Trustee*;
- necessità di nomina di un curatore speciale per la parte convenuta;
- *an e quantum* della pretesa del ricorrente; prescrizione del credito; regole distributive;
- insolvenza del *trustee*.

Il carattere controvertibile di ogni questione sopra riportata induce il Collegio a soppresso d'adozione di una decisione fondata sulla ragione “più liquida” della stessa.

L'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente è infondata.

Va premesso che l'interesse ad agire (condizione della azione: art. 100 c.p.c.), come noto, va apprezzato sotto il profilo della prospettazione, e non ha nulla a che vedere con le possibilità concrete di successo (né *sub specie* di accoglimento della domanda, né tantomeno con riferimento al conseguimento effettivo del “bene della vita”): ciò significa che chiunque può adire il Giudice nell'auspicio che la iniziativa intrapresa gli arrechi beneficio.

Nel caso in esame, se è pacifico che la liquidazione del *trust fund* risulta completata, è altrettanto vero che il ricorrente si duole: i) della quantificazione del proprio credito; ii) delle modalità di distribuzione del ricavato.

È chiaro che, se si aprisse la liquidazione controllata, il credito del ricorrente verrebbe accertato dal liquidatore (soggetto estraneo agli odierni contendenti) e la regola distributiva sarebbe la *absolute priority rule*, con rispetto delle cause di prelazione, e non quella proporzionale “secca” proposta (motivatamente: vedi doc. 8 convenuto) dal *trustee*.

L'interesse ad agire, quindi, sussiste.

L'astratta assoggettabilità a liquidazione controllata del *Trust* va invece sicuramente negata, essendo la relativa domanda inammissibile.

I *trust* non hanno alcuna soggettività giuridica, quindi va escluso il loro assoggettamento ad espropriazione (vedi Cass. 34075/2024 ed ogni precedente ivi citato).

La giurisprudenza al riguardo è granitica.

La Dottrina è sostanzialmente unanime da lustri.

Nel precedente citato viene ribadito che “*Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato.*”

La soluzione, ovviamente, non può mutare con riferimento alle procedure concorsuali liquidatorie, che altro non sono se non esecuzioni collettive.

Non vi è dunque ragione per discostarsi da quello che è un vero e proprio dato acquisito dell’Ordinamento: a ciò consegue l’inammissibilità della domanda *in parte qua*.

Va invece (e coerentemente) ritenuta ammissibile la questione circa la astratta assoggettabilità a liquidazione controllata del *Trustee* nella sua qualità.

La conseguenza è infatti logica, e deriva proprio da quanto detto sopra (vedi Cass. 30475/2024): se è vero, come è vero, che è possibile agire in esecuzione singolare nei confronti del *trustee*, non può negarsi al creditore la strada della esecuzione collettiva nei confronti del medesimo soggetto.

Sul punto, in ogni caso, le parti e i loro consulenti sembrano concordare:

- il ricorrente, naturalmente, sostiene tale tesi, avendo espressamente chiesto la liquidazione controllata (anche) del *trustee*;
- la convenuta non nega mai tale profilo (confutando peraltro la fondatezza della domanda nel caso in esame, come si dirà *infra*);
- addirittura, il consulente della convenuta (esperto di diritto dei *trust*), a pag. 7 del parere depositato in data 20.11.2025, espressamente conferma la tesi dottrinale riportata dalla ricorrente (pag. 2 ricorso) e afferma che “*un trustee può certamente essere soggetto a liquidazione controllata*”.

Quanto appena detto basta di per sé solo a eliminare qualsiasi necessità di nomina di un curatore speciale per la parte convenuta.

Il contraddittore del ricorrente altri non è che il *trustee*, il quale non ha bisogno di essere rappresentato da altri in questo giudizio.

Non sussiste in ogni caso alcun conflitto di interessi tra il *trustee* ed il *Trust*, che non è un soggetto di diritto.

Il conflitto potenziale, invece, tra il ricorrente e gli altri beneficiari del *Trust* è nell'ordine delle cose.

Tali soggetti sono in ogni caso informati della controversia in corso e ben avrebbero potuto spiegare intervento.

Al di là di ciò, e soprattutto, non si vede come la loro tutela processuale possa passare attraverso la nomina di un soggetto diverso dall'attuale *trustee* che, contestando la pretesa del ricorrente, sta con ogni evidenza proprio tutelando (anche) le ragioni degli altri beneficiari del *Trust*.

Ogni approfondimento circa l'esatta consistenza della pretesa economica del ricorrente è irrilevante nella presente sede.

Il *trustee* non mette in dubbio che:

- il ricorrente sia beneficiario del *trust*;
- il ricorrente abbia diritto a beneficiare dei riparti delle somme derivanti dalla liquidazione del *trust fund*;
- il credito vantato a suo tempo dal ricorrente nei confronti della fallita non sarà in nessun caso integralmente soddisfatto dal predetto riparto (stesso a dirsi per i crediti vantati dagli altri beneficiari).

Si anticipa, nell'ottica di quanto si dirà dopo, che la seconda considerazione spesa sopra sia sufficiente a far ritenere in capo al ricorrente la qualità di beneficiario cd. *vested*.

Ciò basta, inoltre, a determinare la superfluità – in questa sede – degli accertamenti in discorso, ivi compreso quello relativo alla presunta prescrizione delle maggiori pretese del ricorrente.

Come noto, infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte la legge, laddove stabilisce che la procedura liquidatoria è aperta, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.

Tale accertamento incidentale può avvenire anche “in via sommaria”, con riferimento all'*an* della pretesa, quantomeno tutte le volte in cui la precisa e inequivoca determinazione del *quantum* sia irrilevante.

Nel caso in esame, la quantificazione è del tutto superflua, per le ridette ragioni: su tutte, il pieno riconoscimento, da parte del convenuto, di una pretesa economica, in capo al ricorrente, idonea a fondare la legittimazione di questi.

Né infine, è questa la sede per sindacare le regole distributive proposte dal *trustee*: la applicazione della *absolute priority rule* deriverebbe infatti dall'accoglimento della presente domanda, ma rappresenterebbe per l'appunto, una conseguenza di esso, e non un aspetto da esplorare prima della decisione (salvo quanto *infra*).

Occorre infine occuparsi della insolvenza del *trustee*, che rappresenta il tema più ostico della presente decisione.

Va ribadito e sottolineato come il ricorrente sia beneficiario del *trust*.

Ci si è chiesti, quindi, se il beneficiario di un *trust* possa agire *in executiviis* contro (e quindi domandare la liquidazione controllata de) il *trustee* per soddisfare il proprio credito “originario” (ossia quello vantato verso il *settlor* e non quello eventualmente contratto dal *trustee* nella qualità) aggredendo il patrimonio conferito nel *trust*.

Ritiene il Collegio, letti gli scritti conclusivi delle parti, che la risposta debba essere negativa e che comunque, ancora a monte, la questione debba essere meglio posta nei termini che seguono.

Va premessa la distinzione, propria del diritto dei *trust* (e implicitamente rinvenibile nella *Jersey Law*), tra beneficiari *contingent* e beneficiari *vested*.

I beneficiari *contingent* di un *trust* sono titolari di un diritto, nei confronti del *trustee*, che ha ad oggetto non una somma di denaro, bensì la esecuzione, pure in parte discrezionale, di alcune determinate attività: nel caso in esame, la vendita dei beni del *trust fund* e la ripartizione del ricavato tra i creditori della società.

I beneficiari divengono *vested* (o titolari di *fixed interest*) nel momento in cui acquisiscono definitivamente una pretesa, per così dire determinata e tangibile, e quindi esigibile, verso il *trustee*.

Non sussistono dubbi significativi in ordine al fatto che il beneficiario *vested* (o *absolutely entitled*, come lo definisce la Difesa del *trustee*), quando la sua pretesa abbia carattere monetario, possa agire *in executiviis* nei confronti del *trustee* aggredendo il *trust fund*.

A pagina 4 della memoria da ultimo depositata dalla convenuta, si legge esattamente che “[...] il Trustee invierà il piano di riparto finale, riportando il termine (molto breve) entro il quale si obbligherà al pagamento, facendo acquisire da quel giorno, alle posizioni beneficiarie di ciascun beneficiario, la qualifica di posizioni beneficiarie *absolutely entitled*. Solo a partire da questo momento, se il trustee fosse inadempiente, il beneficiario *absolutely entitled* potrà avviare esecuzione forzata a carico del trustee, pignorando il fondo *in trust* sino alla concorrenza dell’ammontare del suo credito risultante dal piano di riparto definitivo [...].”

Il Collegio, da un lato, concorda con la tesi appena riportata.

In fatto, peraltro, contesta che la “investitura” non siasi verificata, sol perché – a dire della convenuta – il ricorrente avrebbe contestato (per le note ragioni) il progetto di ripartizione inoltrato dal *trustee* (vedasi pag. 4 memoria citata).

In verità, invece, proprio la stesura e l'inoltro del progetto distributivo del 02.4.2025 (vedi doc. 1a) è stato di per sé solo idoneo ad attribuire ai beneficiari del *Trust* la qualifica di beneficiari *vested* o *absolutely entitled*: da quel momento, infatti, ciascuno di loro è divenuto titolare di una posizione giuridica definitiva, chiara, tangibile, aente ad oggetto una somma di denaro sicuramente esigibile dal *trustee*.

Questa pretesa, laddove insoddisfatta, sarebbe sicuramente azionabile in sede esecutiva singolare.

Allo stesso modo, sarebbe verosimilmente (per quanto detto *supra*) assoggettabile a liquidazione controllata il *trustee*, per il caso di sopravvenuta incipienza, per i più vari motivi, del *trust fund* (che verrebbe quindi acquisito dal liquidatore e distribuito secondo la *a.p.r.* in favore dei creditori ammessi al passivo).

Non vi sarebbe, in altre parole ed in effetti, uno scenario diverso da quello che si verificherebbe per il caso del sorgere di obbligazioni “contratte dal *trustee*” (si fa rimando alla ipotesi delle spese condominiali maturate: vedi pag. 2 comparsa di risposta), il cui inadempimento pacificamente condurrebbe alla possibilità di esperire azioni esecutive o concorsuali idonee ad aggredire il *trust fund*.

Tutto il sistema così ricostruito conduce, però, alla soluzione contraria alla tesi dell'odierno ricorrente, in forza di un argomento decisivo: si può discutere della “insolvenza” o del “sovraindebitamento” del *trustee* solo in relazione a pretese definitive, o, come detto sopra, *vested* dei beneficiari.

Non è in effetti possibile “recuperare”, ai fini che ci occupano, alcun “credito originario” del beneficiario, per varie ragioni.

Innanzitutto, non è detto che il beneficiario di un *trust* vanti una pretesa nei confronti del disponente: nel caso in parola, il fatto che i beneficiari (*contingent*) del *Trust* fossero stati individuati nella cerchia dei creditori della società riconducibile al *settlor* è indiscutibile, ma rappresenta un mero accidente e non è comunque decisivo.

In secondo luogo, e soprattutto, con la stipula del *Trust*, i beneficiari hanno assunto una posizione del tutto peculiare, che è appunto quella di titolari di una aspettativa (prima) e di una pretesa (poi) in ordine ad una soddisfazione limitata ad una quota del ricavato della vendita dei beni del trust fund.

Questo, si badi, non significa che essi abbiano perso il loro diritto nei confronti del (la società riconducibile al) disponente: semplicemente, dal *trustee* essi non possono pretendere che ciò che con il *Trust* è stato loro destinato, e nulla più di esso: ossia, la quota di cui sopra.

Nel caso in esame, quindi, la insolvenza (*recte*: il sovraindebitamento) difetta con ogni evidenza, atteso che il *trustee* è pronto ad onorare la obbligazione vantata dal beneficiario (*vested*) nella immediatezza, in denaro ed integralmente.

Il tutto, ovviamente, secondo quelle che il *trustee* considera, nel caso in esame, le regole applicabili al *Trust*.

Il ricorrente contesta (come più volte specificato) tali regole: in particolare, la quantificazione della sua pretesa (chiedendo quindi maggiori somme) ed il carattere non privilegiato di essa (chiedendo quindi di essere pagato con preferenza).

Se ciò fosse vero, il *trustee* sarebbe costretto a rivedere il proprio progetto di distribuzione delle somme, e dovrebbe pagare di più e con preferenza il ricorrente: ma egli (nella qualità) non sarebbe comunque insolvente, perché assegnerebbe al ricorrente, né più né meno, ciò che al medesimo sarebbe dovuto.

Ed escluso, quindi, proprio da un punto di vista logico, che l'accertamento del sovraindebitamento possa dipendere da tali approfondimenti, al ricorrente non resta, in effetti, che adire il Giudice ordinario per far appurare l'entità del suo credito e le regole distributive applicabili al *Trust*, ove mai difformi da quelle prescelte dal *trustee*.

Da ultimo: le obiezioni che possono essere mosse alla presente ricostruzione sono intuibili, e hanno naturalmente a che fare con la esigenza di scongiurare il detrimento dei creditori del disponente, che non possono subire un *vulnus* ai propri diritti per le illecite iniziative del *settlor*.

Ma i rimedi sono diversi dalla, e meno impervi della, apertura della liquidazione controllata del *trustee* a cagione della incipienza del ricavato del *trust fund* siccome rapportato al credito originariamente vantato nei confronti del *settlor* (che è, come spiegato, inconfigurabile).

Essi consistono, ben più semplicemente, nell'adozione di iniziative che pongano nel nulla gli effetti della segregazione patrimoniale conseguente alla negoziazione del *trust*.

Esemplificativamente:

- la declaratoria di nullità di esso;
- la revocatoria ordinaria dell'atto di istituzione del *trust* o di dotazione del *fund*;

- l'applicazione della regola codificata dall'art. 43 par. 3 della *Jersey Law* (cd. regola *Saunders vs Vautier 1841*) che consente ai beneficiari capaci, tutti insieme ed all'unanimità, di porre fine al *trust* ottenendo la consegna dei beni, nonostante qualsiasi previsione contraria (“*where all the beneficiaries are in existence and have been ascertained and none are interdicts or minors they may require the trustee to terminate the trust and distribute the trust property among them*”).

Naturalmente non è questa la sede per esaminare tali aspetti: basti però osservarsi come tutti essi siano stati risolti (con pronunce ormai dotate di efficacia di giudicato) dal Tribunale di Reggio Emilia, 29 agosto 2011, n. 1337, est. Fanticini (doc. 2), e dal Tribunale di Modena, 26 aprile 2023, n. 690, est. Cifarelli (doc. 3).

Il capo C) della sentenza dell'intestato Tribunale, in particolare, ha risolto, in senso sfavorevole al Curatore del fallimento della società [REDACTED] la terza delle questioni summenzionate, ritenendo che la platea dei beneficiari del *Trust* non coincidesse con quella dei creditori ammessi al passivo e rappresentati (quindi) dal Curatore: il giudicato impedisce di vagliare la decisione – che, nella sostanza, ha negato l'applicabilità della regola di *Saunders v Vautier 1841* e, quindi, la cessazione anticipata del *Trust* con conseguente acquisizione dei beni da parte dei beneficiari – e sancisce la prosecuzione dell'attività liquidatoria del *trustee* secondo l'originario atto di *Trust*.

La domanda merita quindi reiezione.

Le spese meritano compensazione integrale, attesa la assoluta novità della questione, priva di precedenti di merito e di legittimità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi

Modena, 28.1.2026

Il Presidente

Dott.ssa Ester Russo